

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 46 del 21 marzo 2005

Riunione del 17.3.2005

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Costanza Acciai (Relatore estensore)
Avv. Thomas Martone

CAF/49 Appello del tesserato Gaetano Raiola avverso il provvedimento di sospensione cautelare per giorni sessanta adottato nei suoi confronti dalla Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 20 dell'8 febbraio 2005

Con ricorso a questa Commissione , ricevuto in data 23.2.05, il tesserato Raiola Gaetano, nato a Napoli il 31.3.1961, impugnava il provvedimento 8.2.05 con il quale la Commissione Giudicante Nazionale aveva disposto la sua sospensione cautelare per 60 giorni da ogni attività federale, a seguito della proposta della Procura Federale che aveva aperto a suo carico procedimento disciplinare per aver inserito sul modello allegato alla presentazione della candidatura al Consiglio Federale FIPAV la firma di un dirigente di sodalizio che dal medesimo era stata espressamente disconosciuta e denunziata come oggetto di falsificazione.

Rilevava il ricorrente nel provvedimento impugnato vizi sia di forma (contrastì con l'art.25 R.G.) che di merito (insussistenza del *periculum* e dei presupposti di fatto per la cautela)

Rileva questa Commissione, preliminarmente, come l'appello sia già stato oggetto di esame nella propria riunione del 17.2.05 e come lo stesso sia già stato dichiarato inammissibile con decisione C.U. n. 35 affissa all'albo il 18.2.05 per difetto del versamento della prescritta tassa ricorsi ex art 93 comma 2' R.G. in base a quanto disposto dall'art.91 dello stesso Regolamento.

L'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

Il Segretario Generale FIPAV al quale era infatti stata indirizzata una lettera contenente la richiesta di *annullamento* del provvedimento impugnato , ha, correttamente trasmesso la missiva alla C.A.F. competente per la richiesta.

La Commissione ha ravvisato nella domanda i requisiti e la natura di atto di impugnazione.

In ogni caso le doglianze dei Raiola risultano da un lato smentite dalle risultanze degli atti e dall'altro destituite di fondamento.

Il lamentato difetto di richiesta di provvedimento cautelare da parte della Procura non sussiste, dato che, al contrario, risulta in atti la richiesta proposta con atto n. 06/05 in data 07/02/05.

La gravità dell'infrazione risulta specificata tanto nella richiesta quanto nel provvedimento di sospensione.

Il provvedimento impugnato appare eloquentemente motivato sotto il profilo del *fumus boni juris* ed esauriente sotto il profilo dell'indicazione del *periculum*.

Allo stesso modo risulta evidente la descrizione del fatto addebitato (utilizzo di almeno una firma certamente apocrifa e denunciata per tale dal suo "titolare" nella presentazione dei modelli annessi alla candidatura).

Dalla stessa descrizione risultano palesi i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento.

Risulta pertanto assorbita l'esigenza di motivare l'inidoneità e insufficienza di elementi a favore del ricorrente, del resto non risultanti in atti all'emissione del provvedimento né successivamente dedotti.

Le violazioni contestate dalla Procura sulla base di una denuncia circostanziata risultano particolarmente gravi e giustificano ampiamente l'adozione del provvedimento.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello dichiarandolo improcedibile e, per l'effetto conferma il provvedimento cautelare emesso dalla Commissione Giudicante Nazionale in data 8.2.2005. Dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 21.3.2005